

## **Prestito sociale d'onore: restituzione mediante**

### **IMPIEGO DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI PARTE DEL PROPRIO TEMPO IN ATTIVITÀ A RICADUTA SOCIALE**

#### ***Ulteriore documentazione da allegare alla domanda***

Coloro che indicano quale modalità di restituzione l'impiego di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale, dovranno indicare presso quale ente o associazione presteranno la loro attività.

A tal fine, il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale acquisisce le disponibilità degli enti locali e degli operatori territoriali ad accogliere i progetti.

Tale elenco sarà reso disponibile a FINAOSTA S.p.A. e, nel caso in cui coloro che intendono beneficiare di questa forma di restituzione non abbiano già definito, all'atto di presentazione della domanda, un progetto con detti enti locali o operatori territoriali, potranno richiedere a FINAOSTA S.p.A. o alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali l'elenco, al fine di concordare l'attività e procedere alla presentazione della domanda.

#### ***Caratteristiche del contributo***

L'agevolazione, il cui importo non può comunque superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile, ha le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

INTERVENTO	CAPO III PRESTITO SOCIALE D'ONORE - ART. 16, LETTERA B)	
Importo minimo	euro 750,00	
Importo massimo	euro 2.000,00	
Valutazione di 1 ora di attività di tempo libero ai fini della restituzione del prestito	euro 10,00	
DA RESTITUIRSI IN UN PERIODO MASSIMO DI 2 ANNI		
Erogazione	Su c/c bancario intestato al beneficiario o in contanti;	
Rimborso	Svolgimento dell'attività indicata nella richiesta, secondo la tempistica e le modalità approvate all'atto della concessione	

#### ***Erogazione del contributo***

FINAOSTA S.p.A. provvede all'erogazione del contributo in un'unica soluzione, in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito atto di quietanza.

#### ***Obbligo del beneficiario***

Il beneficiario del contributo, a compensazione delle somme ricevute, è tenuto a prestare l'attività indicata in sede di presentazione della domanda. Sulla base di quanto stabilito in sede di valutazione dal Comitato tecnico di Coordinamento per il credito sociale, l'ente/associazione presso il quale il beneficiario ha dichiarato di prestare la propria attività dovrà attestare l'avvenuto svolgimento dell'attività prevista nei tempi e nei modi stabiliti. Nel caso in cui il beneficiario non mantenga il proprio impegno sarà escluso dai finanziamenti del credito sociale per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 52/2009.